

Società per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10521 del 18/04/2024 (Rv. 670882-01)

Assemblea dei soci - deliberazioni - invalide - impugnazione - Impugnazione del bilancio di s.p.a. - Riassunzione del giudizio a seguito di pronuncia di incompetenza - Preclusione ex art. 2434 bis c.c. - Esclusione - Fondamento.

In tema di giudizio di impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per azioni, l'avvenuta riassunzione a seguito di una declaratoria di incompetenza territoriale, non preclude alla parte la facoltà di dedurre in sede di riassunzione un vizio di nullità inizialmente non dedotto, atteso che l'art. 2434-bis c.c., nel prevedere che le azioni previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c. non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, va intesa nel senso che la parte decade dalla possibilità di esercitare l'azione di impugnativa in sé considerata, ma non che tale preclusione si estende all'azione di impugnativa già introdotta, quale che sia il vizio invalidante, posto che il senso della previsione di legge è che il bilancio di esercizio non può essere impugnato dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, ma non prima di tale evento.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10521 del 18/04/2024 (Rv. 670882-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2377, Cod_Civ_art_2379, Cod_Civ_art_2434_2, Cod_Proc_Civ_art_050